

dossier

XIX Legislatura

3 marzo 2025

Modifiche al regolamento di cui al DPC
30 settembre 2020, n. 165, concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'università e
della ricerca e dell'organismo indipendente
di valutazione della performance

Atto del Governo n. 248

Ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 439



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - ✉ st_cultura@camera.it – ✕ [@CD_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Atto del Governo n. 248

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0141.docx

INDICE

PREMESSA	3
CONTENUTO	5

PREMESSA

L'**atto del Governo n. 248** reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica con il quale si introducono **modifiche** al **regolamento** di cui al **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165**, concernente l'**organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca** e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Il provvedimento è trasmesso alle Camere in attuazione dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della **legge 23 agosto 1988, n. 400** in materia di potestà regolamentare del Governo, è stato **trasmesso al Parlamento il 13 febbraio 2025** per acquisire il **parere parlamentare** delle commissioni competenti in materia.

Si ricorda che l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 disciplina la potestà regolamentare del Governo, e dispone, al comma 4-*bis*, che **l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri** sono determinate con **regolamento**, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- riordino degli **uffici di diretta collaborazione** con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- individuazione degli **uffici di livello dirigenziale generale**, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- previsione di strumenti di **verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati**;
- indicazione e revisione periodica della consistenza delle **piante organiche**;
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle **unità dirigenziali** nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

I regolamenti in questione sono adottati ai sensi del **comma 2** del medesimo articolo 17, e cioè con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il **Consiglio di Stato** e previo parere delle **Commissioni parlamentari competenti in materia**, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

Si ricorda che il **decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1**, che all'articolo 1 aveva istituito, in luogo del precedente Ministero dell'istruzione dell'università e della

ricerca, il **Ministero dell'istruzione** e il **Ministero dell'università e della ricerca**, all'articolo 3, comma 6, prevedeva che **i regolamenti di organizzazione dei due nuovi Ministeri**, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, potessero essere adottati, anziché con la procedura ordinaria di cui all'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca è stato invece adottato con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164](#).

Come evidenzia il Consiglio di Stato nel suo parere, lo schema di regolamento **non realizza un intervento di diretta attuazione di specifiche nuove disposizioni normative**, “ma – secondo quanto riferito dall'Amministrazione - si rende necessario per **esigenze di carattere organizzativo**”.

La **tecnica** redazionale adottata è quella della **novella**. Questo, come recita la relazione illustrativa, “al fine di garantire e di rendere maggiormente chiare e intelligibili le modifiche apportate”.

Lo schema di decreto in esame è accompagnato da una relazione illustrativa, da una tabella di corrispondenza tra il testo del regolamento vigente e quello risultante dalle novelle proposte, dalla relazione tecnica, dall'analisi di impatto normativo e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione, oltreché dal parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 28 gennaio 2025.

CONTENUTO

Lo schema di regolamento citato in premessa si compone di **due articoli**, dei quali il secondo recante la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 1** interviene, con una serie di novelle, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, **modificando** in particolare tre disposizioni normative: l'**articolo 4**, che disciplina le funzioni e la composizione della **Segreteria del Ministro**, l'**articolo 9** in materia di **contingente complessivo di personale degli Uffici di diretta collaborazione** e l'**articolo 10** che reca disposizioni per la determinazione del **trattamento economico** spettante ai **responsabili degli Uffici di diretta collaborazione**, nonché al **personale dirigenziale e non dirigenziale** assegnato agli stessi Uffici.

L'**articolo 1, lettera a)** modifica l'**articolo 4** del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020.

Tale articolo descrive i **compiti** e la **struttura organizzativa** della **Segreteria**. In particolare, il **comma 1** stabilisce che la segreteria svolge attività di supporto ai compiti assegnati al Ministro, coordina gli impegni dello stesso e cura il cerimoniale. Il **capo** della **segreteria** coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.

Il **comma 2** statuisce che della segreteria fa parte il **segretario particolare del Ministro**, il quale cura i rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, occupandosi dell'agenda e della tenuta della corrispondenza.

Il **comma 3** dispone che il **capo** della **segreteria** e il **segretario particolare del Ministro** siano **nominati dal Ministro** tra soggetti anche **estranei alla pubblica amministrazione**, sulla base di un **rapporto di natura fiduciaria**.

Ora, la **lettera a)** in commento interviene su tale ultima previsione normativa, **aggiungendo un periodo**, in fine al **comma 3**, a norma del quale, gli **incarichi di capo della segreteria e segretario particolare del Ministro sono cumulabili** anche in capo ad un **unico soggetto**.

La **relazione illustrativa** spiega le ragioni sottese alla modifica normativa evidenziando che “tale disposizione, apportando modificazione all'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. n. 165 del 2020, risponde all'esigenza di consentire di accentrare in un unico soggetto attività che sono, prevalentemente,

complementari. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di compiti di supporto al Ministro quali: il coordinamento degli impegni dello stesso, la cura del cerimoniale e, più in generale, di tutte le mansioni riguardanti l'attività politico-istituzionale del Ministro stesso. Pertanto, considerata tale fisiologica contiguità di mansioni, compendiare in capo ad un'unica figura i due incarichi risponderebbe ad esigenze di efficacia e funzionalità, assicurando il coordinamento dei compiti connessi agli stessi. La modifica proposta ha degli impatti positivi certi anche in termini di efficienza. La possibilità, così introdotta, di unificare compiti tra loro, talvolta sovrapponibili, e, in ogni caso, strettamente interconnessi, consente all'Amministrazione di raggiungere l'obiettivo prefissato con una minore quantità di risorse”.

Il **Consiglio di Stato**, nel proprio parere, segnala al riguardo che “la previsione di riassumere in un unico soggetto le funzioni di capo della segreteria e segretario particolare risponda a scelte dell'Autorità politica riferibili all'assetto organizzativo definito per i propri uffici di staff; trattasi, pertanto, di una possibilità consentita dalla nuova formulazione dello schema di regolamento la cui attivazione, in termini di efficacia e funzionalità non può sostenersi in termini assoluti e generali ma risponde e deve essere rimessa alla scelta discrezionale operata dall'Autorità politica medesima”.

L'**articolo 1, lettera b)** dello schema di regolamento sopra citato interviene, come detto, sull'**articolo 9** del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, il quale reca la disciplina relativa al **personale degli Uffici di diretta collaborazione, aggiungendovi un nuovo comma.**

Più nel dettaglio, l'**articolo 9, comma 1** stabilisce che il **contingente** di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in **sessantuno** unità. Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di **quindici** unità di personale **per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027**. Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, nella relazione illustrativa si precisa che “allo stato, la **dotazione residua** di unità di **personale comandabile** è pari a **diciotto funzionari e tre dirigenti di seconda fascia**”.

Il **comma 1-bis**, introdotto con la novella in commento, prevede che nel decreto ministeriale che individua il personale da destinare agli Uffici di diretta collaborazione, ed entro i limiti previsti, in tale contingente possa essere inserito anche **il personale di altre Amministrazioni assegnato a**

qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo **un servizio istituzionale**, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, **senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale**, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima.

Sul punto, con riferimento al personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro, [la relazione illustrativa](#) precisa che può essere destinato agli uffici di diretta collaborazione, a titolo esemplificativo, anche il personale assegnato al **servizio di scorta**.

Rispetto al trattamento economico riservato a tale personale, la novella introdotta con l'articolo 1, lettera *b*) precisa che il **trattamento economico fondamentale** continuerà ad essere corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza. Tale disciplina va letta in combinato disposto con l'**articolo 10, comma 3** del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, il quale prevede che al **personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione**, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'**indennità accessoria di diretta collaborazione**, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici stessi. La **misura dell'indennità** è determinata ai sensi dell'**articolo 14, comma 2**, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) con decreto del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.

Pertanto, con riferimento al **trattamento economico**, la relazione tecnica precisa, al pari di quanto evidenziato nel [parere](#) reso dal Consiglio di Stato, la **non cumulabilità del trattamento economico di diretta collaborazione**, con gli **emolumenti accessori** propri dell'amministrazione di appartenenza di tale personale. Nella relazione si legge infatti che, "per il personale assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro, che conserva per il servizio istituzionale svolto, oltre al trattamento economico fondamentale, anche altri emolumenti accessori propri dell'amministrazione di appartenenza, dalla previsione **non può discendere la cumulabilità dei predetti emolumenti con il trattamento economico accessorio proprio degli uffici di diretta collaborazione**, come disciplinato dall'articolo 14, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001".

Per completezza, si riportano le altre disposizioni dell'**articolo 9, non incise** da modifiche normative di cui allo schema di regolamento in commento.

In particolare, il **comma 2** prevede che, **nell'ambito del contingente complessivo** degli Uffici di diretta collaborazione siano comprese **sei unità** di personale di **livello dirigenziale non generale**. I relativi incarichi sono attribuiti anche a soggetti diversi da quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, ed in

tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.

I commi ulteriori dell'articolo 9 prevedono la possibilità di attribuire **incarichi** a diverse figure professionali, da intendersi **aggiuntivi rispetto al contingente di personale** degli Uffici di diretta collaborazione.

Il **comma 2-bis** stabilisce che in aggiunta al contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, è istituito **un posto di funzione di livello dirigenziale generale**, assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto.

Il **comma 3** prevede che il Ministro possa individuare **collaboratori esterni** all'amministrazione da assumere con **contratto a tempo determinato** in un numero **non superiore a venti**, ad invarianza di spesa. Egli può inoltre individuare **non più di venti esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione** nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative che prestano la loro attività negli uffici di diretta collaborazione. Tali professionisti possono svolgere la propria prestazione a **titolo gratuito** o dietro conferimento di **incarico individuale**, la cui durata è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. In caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario di Stato, la relativa durata non può essere superiore alla permanenza in carica del sottosegretario di Stato proponente.

Il **comma 4** specifica che le **posizioni apicali** (capo di gabinetto, capo dell'Ufficio legislativo, capo dell'Ufficio stampa, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro, consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato), nonché le posizioni dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono da intendersi **aggiuntive** rispetto al contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione.

Il **comma 5** prevede che il **personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni**, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, sia posto in posizione di **comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita** per l'intera durata dell'incarico e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi.

Riguardo a tale ultima previsione normativa, il **Consiglio di Stato**, nel rendere il proprio parere sullo schema di regolamento in commento, ha segnalato all'Amministrazione l'opportunità di novellare la disciplina contenuta dal comma 5 dell'articolo 9 appena descritto, premettendo le seguenti parole “**fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis**” (introdotto dall'articolo in commento).

Tale osservazione fornisce l'opportunità di sottolineare che il **personale** di altre amministrazioni di cui al nuovo **comma 1-bis** introdotto nell'articolo 9 dalla disposizione in commento, “**assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro**”, sarà sottoposto ad un **regime retributivo distinto** rispetto a quello previsto, in via generale, per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici di diretta collaborazione e posto in posizione di **comando, fuori ruolo o aspettativa**

retribuita, di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo 9. Ai sensi dell'articolo 70, comma 12 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), tali ultime categorie di personale ricevono il trattamento economico fondamentale dall'amministrazione di appartenenza, ma con **onere di rimborso** del relativo ammontare **gravante sull'amministrazione di destinazione**. Al contrario, il personale di cui al comma 1-*bis* "mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, **senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale**, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima".

L'**articolo 1, lettera c)** interviene sull'**articolo 10** del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, che reca la disciplina del **trattamento economico** spettante al **personale** assegnato agli **Uffici di diretta collaborazione**. Le modifiche introdotte dalla norma in commento riguardano, nello specifico, la **sostituzione**, al **comma 1**, della **lettera c)** e la **modifica** del contenuto del **comma 2, secondo periodo**.

Con particolare riferimento alla **prima delle due modifiche** normative sopra citate, si precisa quanto segue.

L'**articolo 10, comma 1**, disciplina il trattamento economico riservato ai **responsabili degli uffici di diretta collaborazione**, ai quali è riconosciuto un **trattamento economico omnicomprensivo** determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-*ter* del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), nonché dall'articolo 13 del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#).

L'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001 prevede che il **Ministro**, per l'**esercizio dell'indirizzo politico-amministrativo**, possa avvalersi di **uffici di diretta collaborazione**, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Con **decreto** adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è **determinato**, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il **trattamento economico accessorio**, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. **Tale trattamento, consistente in un unico**

emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Quanto alle ulteriori norme citate dalla disposizione in commento, l'articolo 23 *ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si segnala che esse fissano, in **euro 240.000 annui** al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, il **limite massimo retributivo** di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.

L'**articolo 10, comma 1** si compone di quattro lettere, ognuna delle quali reca la composizione del **trattamento economico omnicomprensivo** riservato ai **responsabili degli uffici di diretta collaborazione**. La lettera *a*) riguarda il capo di gabinetto; la lettera *b*) il capo dell'Ufficio legislativo e il presidente dell'organismo indipendente di valutazione della performance; la **lettera c)** il **segretario particolare del Ministro, il capo della segreteria del Ministro**, il consigliere diplomatico, il capo della segreteria tecnica e i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato; la lettera *d*) il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, se nominato, il portavoce del Ministro.

Con specifico riferimento alla disciplina di cui alla **lettera c)**, sostituita dalla novella in esame, essa prevede, **nel testo vigente**, che il **trattamento economico omnicomprensivo** riconosciuto ai soggetti ivi indicati e sopra elencati, sia composto da una **voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti** preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in **un emolumento accessorio** da fissare in un importo **non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti** titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Ciò significa che il **compenso** riconosciuto al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro corrisponde **ad un trattamento economico** (fondamentale e accessorio) **non superiore alla misura massima** del trattamento economico riconosciuto ai **dirigenti di seconda fascia**.

La **norma in commento** introduce **modifiche** alla disciplina in questione prevedendo che, fermo restando quanto previsto in ordine al trattamento economico fondamentale e accessorio come sopra esplicitato, con decreto del Ministro può essere attribuito al **segretario particolare del Ministro** e al **capo della segreteria del Ministro**, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un'**indennità aggiuntiva di importo massimo pro capite di 45.000,00 euro annui**, nel **limite complessivo di spesa**, per entrambe le posizioni, di **85.000,00 euro annui**, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta

regionale sulle attività produttive. In caso di **cumulo** in capo ad un **unico soggetto** degli incarichi di segretario particolare e di capo della segreteria è corrisposta un'indennità aggiuntiva **non superiore a 80.000,00 euro** annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Quindi, rispetto alla **previgente disciplina**, con la novella in esame si riconosce al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, un'**indennità aggiuntiva** in ragione dell'incarico ad essi attribuito.

Nella relazione illustrativa si sostiene che l'**importo dell'indennità aggiuntiva** “appare congruo in relazione alla temporaneità e contingenza dell'incarico (durata del mandato governativo) e non può trovare comparazione con le ipotesi di reggenza o *ad interim* previste nel Comparto Funzioni Centrali dal personale dirigenziale non generale, non applicandosi alla fattispecie in questione la disciplina dei contratti collettivi nazionali vigenti. Ne consegue che anche l'onere finanziario grava temporaneamente sulla finanza pubblica e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Nella relazione illustrativa si legge altresì che l'introduzione di tale disposizione nasce dall'esigenza di **avvicinare il trattamento economico** spettante al **segretario particolare del Ministro** e al **capo della segreteria del Ministro**, a fronte delle specifiche responsabilità in capo a queste figure e delle esclusive competenze di supporto ai compiti del medesimo Ministro, adempiendo, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo, a quanto previsto per il **vice capo di Gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo**, ai sensi dell'**articolo 10, comma 2**, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, per i quali si è provveduto, con il precedente regolamento organizzativo di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89](#), a determinare una procedura semplificata di determinazione dell'**indennità aggiuntiva**.

La Relazione illustrativa evidenzia altresì che dal **combinato disposto** dalle modifiche introdotte dalle lettere *a)* e *c)* dell'**articolo 1** dello schema di regolamento, riferite, rispettivamente, alla possibilità di **cumulare in capo ad un unico soggetto** le **funzioni di segretario particolare del Ministro** e di **capo segreteria** e, al **riconoscimento** di un'**indennità aggiuntiva**, si determini un **risparmio di spesa**.

Si legge, infatti, che “qualora gli incarichi fossero affidati a **due figure distinte**, per ciascuna di esse sarebbe da corrispondere, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca, **un trattamento economico complessivo non superiore a quello massimo spettante ai dirigenti** titolari di Uffici dirigenziali non generali, vale a dire a circa **120.000 euro** annui lordi (l'arrotondamento è dovuto alla possibile oscillazione, in base alla fascia economica dell'ufficio, della retribuzione di parte variabile) moltiplicato per due unità”.

“Inoltre” – prosegue poco dopo la relazione illustrativa – “la previsione di un **tetto massimo dell’indennità aggiuntiva**, in caso di **cumulo** di incarichi in capo ad un soggetto, pari ad 80.000 euro annui lordi, consentirebbe un ulteriore risparmio pari a 5.000 euro, per un totale di circa 125.000 euro annui lordi.

Un risparmio di spesa che, a sua volta, può essere destinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, favorendo la funzionalità degli stessi a fronte del sempre maggiore aggravio di compiti cui sono tenuti”.

Sul punto, vale la pena evidenziare che il **risparmio di spesa** di cui parla la relazione illustrativa emerge da un confronto effettuato tra **due situazioni alternative** (assegnazione delle funzioni a due figure distinte o ad un'unica figura) che risulteranno entrambi possibili **una volta che lo schema di decreto in esame sarà entrato in vigore**. Solo a partire da quel momento la scelta di cumulare le due cariche produrrà un risparmio di 125.000 euro annui (200.000 euro annui invece di 325.000 euro annui).

Tuttavia, se l’obiettivo dell’analisi è quello di valutare le novelle introdotte dal punto di vista economico, **il confronto dovrebbe essere fatto piuttosto tra la situazione che verrà a crearsi dopo la loro entrata in vigore e la situazione attuale**, nella quale non sono previste né la possibilità di cumulo delle funzioni né l’indennità aggiuntiva, e nella quale la spesa complessiva per il trattamento economico per le due figure in questione è pari a 240.000 euro annui. Se il confronto viene fatto in questi termini, emerge che **il risparmio ci sarà solo in caso di cumulo di funzioni in una sola figura**, ed ammonterà a 40.000 euro annui; in caso di mancato cumulo di funzioni, vi sarà al contrario un aggravio di spesa, pari 85.000 euro annui.

Si sottolinea che, comunque, come dispone l’articolo 2 dello schema di decreto in esame e come riconoscono sia la relazione tecnica che il parere del Consiglio di Stato, agli oneri derivanti dall’applicazione delle novelle in parola si provvederà **nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio** e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa.

La seconda **modifica normativa** introdotta dall’**articolo 1, lettera c)** dello schema di regolamento, come già anticipato, riguarda ancora l’articolo 10 e nello specifico, il **comma 2, secondo periodo**.

L’**articolo 10, comma 2**, disciplina il **trattamento economico** riservato ai **dirigenti di seconda fascia** assegnati agli Uffici di diretta collaborazione ai quali è corrisposta una **retribuzione di posizione variabile** in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché un’**indennità sostitutiva della retribuzione di risultato**, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta del capo di gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva.

Il **secondo periodo** del comma in commento, **nel testo vigente**, prevede che con decreto del Ministro può essere attribuita ai **vice capo di gabinetto** e **vice capo Ufficio legislativo**, in relazione alle responsabilità connesse all’incarico, un’**indennità** avente natura di **retribuzione accessoria** nel

limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di **86.000,00 euro** annui, nel limite massimo *pro capite* di **30.000,00 euro** annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ora, la **modifica proposta** dallo schema di regolamento in esame **innalza** tali limiti di spesa, a **120.000,00 euro** annui per tutte le posizioni attivabili, e a **45.000,00 euro** annui *pro capite*.

La modifica normativa risulta essere stata introdotta, secondo quanto riporta la relazione illustrativa, per mere esigenze di **coordinamento normativo**, in ossequio alle osservazioni formulate sul punto dalla Ragioneria Generale dello Stato. Si legge, infatti, che “tale previsione risulta essere necessaria in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, lettera c), numero 1), del provvedimento, **uniformando**, pertanto, il trattamento economico spettante agli incarichi, da una parte, di **segretario particolare del Ministro e capo della segreteria del Ministro** e, dall’altra, di **vice capo di gabinetto** e di **vice capo dell’ufficio legislativo**, in relazione alle specifiche responsabilità e delle esclusive competenze in capo a queste figure istituzionali”.

Quanto all’**articolo 2**, esso stabilisce che dall’attuazione del regolamento **non derivano nuovi o maggiori oneri** a carico della **finanza pubblica**.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall’articolo 1, lettera a) dello schema di decreto del Presidente della Repubblica AG 248
Art. 4 (Segreteria del Ministro)	Art. 4 (Segreteria del Ministro)
Commi da 1 a 2 3. Il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.	Identici 3. Il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. Tali incarichi sono cumulabili anche in capo ad un unico soggetto.
Testo vigente	Modificazioni apportate dall’articolo 1, lettera b) dello schema di decreto del

	Presidente della Repubblica AG 248
Art. 9 (<i>Personale degli uffici di diretta collaborazione</i>)	Art. 9 (<i>Personale degli uffici di diretta collaborazione</i>)
<p>1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in ((sessantuno)) unità. ((Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.)) Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.</p> <p><i>Commi da 2 a 6</i></p>	<p><i>Identico</i></p> <p>1-bis Nel decreto di cui al comma 1 ed entro i limiti ivi previsti, può essere inserito anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima</p> <p><i>Identici</i></p>

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, lettera b) dello schema di decreto del Presidente della Repubblica AG 248
<p align="center">Art. 10 (<i>Trattamento economico</i>)</p>	<p align="center">Art. 10 (<i>Trattamento economico</i>)</p>
<p>1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue:</p> <p>a) per il capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al segretario generale del Ministero;</p> <p>b) per il capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;</p> <p>c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero;</p>	<p>c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio di cui al primo periodo, con decreto del Ministro può essere attribuita al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un'indennità aggiuntiva di importo massimo pro capite di 45.000,00 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In caso di cumulo in capo ad un unico soggetto degli incarichi di segretario particolare e di capo della segreteria è corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello</p>
---	---

<p>d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, se nominato, per il portavoce del Ministro, un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa è da intendersi unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 7, comma 3.</p> <p>2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva. Con decreto del Ministro può essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, un'indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. ((Nel caso dei vice capo di gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennità si somma a quella</p>	<p>Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive;</p> <p><i>Identica.</i></p> <p>2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva. Con decreto del Ministro può essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, un'indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 120.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 45.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. ((Nel caso dei vice capo di gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la</p>
--	---

<p>sostitutiva della retribuzione di risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, è corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p><i>Commi 3 e 4</i></p>	<p>predetta indennità si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, è corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p><i>Identici</i></p>
---	---

